

COMUNE DI MATERA

Contratto di appalto ad oggetto l'affidamento dei servizi di consulenza e di assistenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il Comune di Matera.

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Matera, presso la Sede Comunale, sita in Via Aldo Moro, con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

il **COMUNE DI MATERA** (indicato qui nel seguito semplicemente come "Comune"), (codice fiscale 80002870774), con sede in Matera alla via Aldo Moro, rappresentato dalla **dott.ssa** _____, nata a Matera il _____, e domiciliato, per la carica, presso la sede comunale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Risorse Economiche e Finanziarie", giusta Decreto Sindacale n. -----, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, a norma del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

E

la "_____" (indicata qui nel seguito semplicemente come affidatario) con sede legale in _____ alla via _____, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____: _____; numero di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo: _____.

si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

1)- con Determinazione RCG n° 1439/2024 del 14/05/2024 è stato stabilito, tra l'altro:

- di approvare il capitolato speciale di appalto;
- di avviare una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad una indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso

pubblico – conformemente a quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 e dall’allegato II.1. del medesimo Decreto – per l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) del Comune di Matera, selezionando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 1, 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023;

- di dare atto che il Servizio avrà durata di mesi 54 (cinquantaquattro), comprensivo di una eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi 6 (sei);

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 4 e 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell’appalto è stato stimato presuntivamente in € 155.059,13 oltre l’eventuale proroga tecnica di mesi 6 prevista negli atti di gara pari a € 19.382,39 per un totale complessivo di € 174.441,52, importo calcolato sui premi assicurativi al netto di imposte e tasse;

2)- in data 24/05/2024 è stato pubblicato l’Avviso di Indagine di Mercato approvato con Determinazione RCG N° 1540/2024 del 23/05/2024;

3)- con Determinazione RCG N° .../2024 del .../06/2024 è stata approvata la documentazione di gara;

4)- in data ... è stata trasmessa la Lettera di Invito agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a prendere parte alla procedura di gara;

5)- Che la Lettera di Invito ha previsto:

a)- Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di consulenza e di assistenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il Comune di Matera, come compiutamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, per la durata di quarantotto mesi, oltre eventuale proroga tecnica di mesi sei, decorrenti dalla data di avvio del servizio;

b)- Importo massimo stimato per l’intero periodo dell’appalto, ai sensi dell’art.14, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023: Euro 174.441,52, così suddivisi:

- € 155.059,13 per la durata dell’appalto pari a quarantotto mesi decorrenti dall’avvio del servizio;

- € 19.382,39 per eventuale proroga tecnica di massimo mesi n. 6 (sei), da attivarsi nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 120, comma 11, D.Lgs. n.36/2023;

c)- Termine di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 10.00 del giorno -----.

6)- Che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. _____ domande di partecipazione.

7)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ (n.DetSet _____ del _____) è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute.

8)- Che con Determinazione dirigenziale RCG n. _____ del _____ (n.DetSet _____ del _____):

a)- sono stati approvati i verbali di gara _____;

b)- è stato aggiudicato alla “_____” l'appalto del servizio in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO, come parte integrante e sostanziale, le Parti convengono quanto segue:

ART.1) – OGGETTO DEL SERVIZIO.

1. Il Comune di Matera per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante, affida alla “_____”, qui di seguito indicata come affidatario, che per il tramite del suo qui costituito legale rappresentante accetta, servizi di consulenza e di assistenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il Comune di Matera, alle condizioni tutte di cui al “Capitolato Speciale di Appalto” posto a base di gara, allegato al presente atto nonché di cui alla “Offerta tecnica” presentata in sede di gara.

ART. 2) – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il contratto ha per oggetto servizi di consulenza e di assistenza assicurativa (c.d. brokeraggio assicurativo) per il Comune di Matera.

Il servizio dovrà intendersi comprensivo delle attività di assistenza e consulenza in riferimento alla determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle Assicurazioni) e ss.mm.ii. e del Regolamento IVASS. La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui deve corrispondere la prestazione dei servizi oggetto d'appalto, sono le seguenti:

- 1) Risk Assessment (c.d. valutazione dei rischi) e Risk management (c.d. gestione dei rischi): identificazione, individuazione, analisi e valutazione del rischio a cui è sottoposto il Comune di Matera nell'ambito dell'intera attività svolta nell'Ente ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio; conoscenza approfondita della realtà dell'Ente Locale Territoriale, normative di riferimento, vincoli e connotazione. Fornire indicazioni basate sui dati per permettere all'Ente di valutare l'attuale strategia di finanziamento del rischio e generare nuovi risparmi e attraverso l'individuazione del proprio profilo di rischio determinare un approccio che sia in grado di generare valore e ridurre i costi.
- 2) Analisi preliminare dei rischi in capo, ai suoi Amministratori, Dirigenti, Funzionari E.Q. dipendenti del Comune di Matera e delle loro relative coperture;
- 3) Analisi e Valutazione delle coperture assicurative in essere, individuazione di eventuali criticità e/o possibili implementazioni tendenti all'ottimizzazione della situazione in corso con particolare attenzione all'aspetto economico gravante sull'Ente in linea con il continuo evolversi del mercato assicurativo e tenuto conto delle modificazioni intervenute all'interno del Comune e dell'incidenza della sinistrosità. Consulenza ed assistenza nell'individuazione e reperimento delle coperture che forniscono il miglior rapporto qualità prezzo, attraverso le procedure previste per legge, anche servendosi di preventive indagini di mercato;
- 4) Assistenza nelle procedure di gara previste dalla normativa in essere; predisposizione, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, di tutti gli atti e della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: capitolati, bandi, lettere di invito) accompagnata da una

relazione esplicativa che chiarisca le caratteristiche di quanto predisposto, i requisiti di capacità tecnica ed economica ottimali per la tipologia di gara, la base d'asta e tutto quanto sia necessario ed opportuno per l'ottimale perfezionamento della procedura;

5) Assistenza nell'ambito delle funzioni legate alla gestione interna dei sinistri RCT/O, quando prevista, in particolare relativamente alla partecipazione agli incontri effettuati e allo svolgimento del ruolo di raccordo con la Compagnia di assicurazioni titolare della copertura;

6) Verifica della documentazione emessa dalle Compagnie di assicurazione e della corrispondenza tra le polizze ed i capitolati di gara (entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione);

7) Gestione e verifica degli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione delle coperture: aggiornamenti normativi, gestione regolazioni premio con congruo anticipo (richiesta dati almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza di riferimento) verifica delle modifiche nell'entità dei beni/soggetti da assicurare e nelle caratteristiche del rischio, segnalazione delle scadenze con anticipo di almeno 30 giorni;

8) Pagamento dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione, che verrà effettuato per il solo tramite del Broker, con piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell'art. 1901 c.c. dei versamenti così effettuati. Relativamente all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per il Comune stesso.

9) Assistenza sinistri: collaborazione e gestione di ogni sinistro, anche se verificatosi in un momento precedente alla stipulazione del contratto di consulenza e brokeraggio, attraverso le consuete modalità telefoniche, informatiche e/o telematiche oppure online; più in particolare, assistenza e consulenza telefonica, informatica, telematica, online o attraverso la presenza fisica del personale addetto e

utilizzo di piattaforma informatica per la gestione dei sinistri; redazione di statistiche e report sull'andamento della sinistrosità da proporsi annualmente o in occasione dell'effettuazione di procedure di affidamento; segnalazione di quei sinistri che non risultano ancora risarciti dalle competenti Compagnie e attivazione delle procedure per l'interruzione dei termini di prescrizione;

10) Assistenza telefonica, telematica, online attraverso le più frequentemente utilizzate piattaforme disponibili o con intervento (su richiesta dell'Ente) presso la sede dell'Amministrazione, per pareri, consulenze, predisposizione atti di gara. Accesso senza limiti temporali a tutte le procedure, supporti e dati informatici messi a disposizione anche oltre la scadenza del presente contratto;

11) Collaborazione nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi già in corso alla data dell'incarico e degli eventuali sinistri pregressi non ancora definiti alla data del predetto incarico;

12) Formazione ed aggiornamento del personale dell'Ente in base alle esigenze espresse o alle variazioni in ambito normativo con le modalità di seguito precisate;

13) Assistenza al personale dell'Ente in caso di coinvolgimento in sinistri o per la sottoscrizione di coperture assicurative indipendenti dalle principali stipulate dall'Ente tramite l'Ufficio preposto;

14) Assistenza e consulenza nelle garanzie da richiedere ai fornitori di beni e servizi ed agli appaltatori di lavori pubblici per conto dell'Ente nonché nell'assistenza nei rapporti contrattuali con gli stessi per quanto concerne le richieste assicurative agli stessi (fidejussioni, etc.), ove richiesto da questo Ente;

15) Redazione di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo presenti in capitolati, contratti, convenzioni, regolamenti, istanze ecc.; l'attività potrà avere ad oggetto sia la creazione di linee guida da seguire che l'esame di casi particolari;

16) Consulenza in materia assicurativa in generale;

17) Predisposizione strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e delle procedure in essere, la consultazione dei quali, come sopra detto, deve essere consentita al cliente senza porre limiti di tempo, anche oltre la scadenza del contratto stipulato;

18) I servizi aggiuntivi offerti in sede di gara dalla società aggiudicataria.

2. Per la completa ed esaustiva descrizione del servizio, si rimanda agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al presente Contratto quale parte integrante e sostanziale.
 3. Il servizio è onnicomprensivo di ogni prestazione ed oneri necessari ad assicurare la perfetta esecuzione delle attività nel rispetto delle norme ed autorizzazioni di legge.
 4. Si dà atto che l'appaltatore ha indicato in sede di gara:
-

ART. 3) - DURATA DEL SERVIZIO.

1. La durata del servizio viene fissata in mesi 48 (quarantotto), decorrenti dalla data di avvio del servizio, salvo proroghe tecniche per la conclusione dello stesso.

Si dà atto che con verbale del ----- è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del servizio e contestualmente si è dato avvio immediato all'esecuzione dello stesso.

Il contratto vincola l'appaltatore a svolgere la prestazione del servizio per il periodo indicato secondo le tempistiche sopra esplicitate.

2. Alle condizioni e nei casi eccezionali espressamente previsti dall'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2024, la stazione appaltante potrà disporre la proroga tecnica del servizio per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero, se presenti, alle condizioni di mercato più favorevoli per la stazione appaltante.

4. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto taciti.

ART. 4) - CORRISPETTIVO

1. L'importo del servizio in oggetto è stato stimato in complessivi € 155.059,13, calcolato sui premi assicurativi, al netto di imposte e tasse.

Il valore massimo della proroga tecnica – della durata non superiore a sei mesi – è stimato in € 19.382,39.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore massimo dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica, ammonta ad € 174.441,52 ed è così ripartito:

POLIZZA/RAMO	PREMIO IMPONIBILE €	PROVVIGIONE %	PROVVIGIONE €
RCT/O	€ 446.701,00	8%	€ 35.736,08
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE MEZZI COMUNALI	€ 1.688,00	5%	€ 84,40
POLIZZA FURTO PORTAVALORI	€ 3.649,86	8%	€ 291,99
POLIZZA LIBRO MATRICOLA	€ 32.112,00	8%	€ 2.568,96
POLIZZA KASKO	€ 1.041,93	8%	€ 83,35
TOTALE PROVVIGIONE ANNUALE			€ 38.764,78

POLIZZA/RAMO	48 MESI	6 MESI PROROGA	TOTALE 54 MESI
RCT/O	€ 142.944,32	€ 17.868,04	€ 160.812,36
POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE MEZZI COMUNALI	€ 337,60	€ 42,20	€ 379,80

POLIZZA FURTO PORTAVALORI	€ 1.167,96	€ 145,99	€ 1.313,95
POLIZZA LIBRO MATRICOLA	€ 10.275,84	€ 1.284,48	€ 11.560,32
POLIZZA KASKO	€ 333,42	€ 41,68	€ 375,09
	€ 155.059,13	€ 19.382,39	€ 174.441,52

I costi della sicurezza sono quantificati in Euro 0,00, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza, per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI).

2. A norma dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento dei premi e delle franchigie al Broker entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento delle compagnie assicurative o nei diversi termini previsti dalle polizze.

Il pagamento dei premi avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si obbliga a versarli alle compagnie assicurative interessate entro 30 giorni in nome e per conto del Comune e ad inviare al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Il pagamento delle franchigie eventuali sui sinistri avverrà direttamente alle compagnie previo controllo e nulla osta, ove richiesto, dal Broker assicurativo dell'Ente.

ART. 5) – REVISIONE DEI PREZZI.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario per la stazione appaltante, né presente né futuro, in quanto la remunerazione sarà a carico delle compagnie assicurative titolari dei contratti di assicurazione stipulati con il Comune di Matera. Tale remunerazione sarà determinata sulla base delle percentuali di provvigioni indicate all'art. 4. Pertanto, attesa la specifica natura dell'appalto, non è prevista la revisione prezzi.

ART. 6) - VARIANTI AL CONTRATTO.

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti all'art. 120 del Codice – D.Lgs. 36/2023.

Il Comune di Matera si riserva di disporre l'esecuzione dei servizi supplementari, giusta art. 120, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore è tenuto ad eseguire.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere l'esecuzione del servizio o parte di esso, nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che la ditta appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 7) – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010, procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: il Codice identificativo della gara (CIG) relativo al servizio è il seguente: **B1D03EC8B1**.

ART. 8) - PENALI

Qualora il R.U.P. rilevasse inadempienze relative agli obblighi di cui al presente capitolato, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al Broker.

A seguito della segnalazione di inadempienza, il Broker avrà 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare formalmente le proprie controdeduzioni.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC.

In caso di inadempienze connesse alla inosservanza di norme contenute nel presente contratto, potranno essere applicate, a discrezione dell'Amministrazione, in persona del RUP, penali di importi variabili da € 30,00 a € 20.000,00, rapportate alla gravità del disservizio prodotto.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi dipendente dal Broker che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale giornaliera "da ritardo" ex art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 da calcolarsi nella misura massima (1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10 per cento del valore del contratto), l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi all'Amministrazione stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale risoluzione unilaterale come previsto dall'art. 11 del Capitolato.

L'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, cui si rimanda per la dettagliata disciplina delle "Inadempienze e Penalità", individua ulteriori fattispecie di ritardo che danno luogo all'applicazione di penali giornaliere nella misura massima dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le sanzioni pecuniarie individuate dall'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto non si escludono e sono cumulabili tra loro.

L'Amministrazione si riserva, a seguito dell'erogazione di tre penali nel corso di un unico semestre, di recedere dal presente Contratto con semplice comunicazione all'Appaltatore e previo preavviso di giorni 15 (quindici) a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC.

ART. 9) - SUBAPPALTO.

Così come precisato all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore non potrà cedere o subappaltare, del tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, le prestazioni oggetto della presente procedura in ragione delle caratteristiche specifiche dell'appalto, della tipologia del servizio e, in particolare, della stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e delle caratteristiche professionali offerte dal Broker, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento danni.

ART. 10) – PARI OPPORTUNITÀ E STABILITÀ OCCUPAZIONALE.

1. In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore si impegna a rispettare gli impegni assunti in sede di partecipazione alla gara, volti a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

In particolare, l'appaltatore si impegna, a pena di risoluzione del presente rapporto:

- nel caso si rendano necessarie nuove assunzioni per l'espletamento del servizio oggetto del Contratto o di attività ad esso correlate, a riservare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni, all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile;

- a rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", laddove applicabili.

Il mancato rispetto della presente clausola, da ritenersi condizione essenziale nei termini sopra esposti, determinerà senz'altro la risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta inadempiente, ex art. 1456 del cod. civ. (Clausola risolutiva espressa), non appena il Comune, conosciuto l'inadempimento dell'obbligo del mantenimento dei contratti di lavoro con il personale predetto, comunichi alla Ditta la volontà di valersi della clausola risolutiva in parola.

ART. 11) - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi (in particolare del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

4. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito il Durc On Line Prot. ----- del ----- con scadenza validità in data -----.

ART. 12)- CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE FINALE.

1. L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs. n.36/2023, da parte del R.U.P. dell'appalto, ovvero da parte dei soggetti eventualmente

nominati, anche in corso di esecuzione, dal Comune ai sensi del comma 5 del citato articolo, a cui è demandata la verifica di conformità del servizio, ivi prevista.

All'esito positivo della verifica finale di conformità, da effettuare entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascerà la relativa attestazione, dopo la quale l'affidatario emetterà fattura ai fini della liquidazione finale.

Ove entro il predetto termine, tale verifica non sia stata effettuata, la relativa attestazione si intenderà tacitamente rilasciata e, pertanto, l'affidatario potrà emettere fattura ai fini della liquidazione finale.

ART. 13) - POLIZZE ASSICURATIVE. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. L'affidatario è responsabile direttamente di eventuali danni recati agli utenti, a terzi, a persone e cose, nonché di quelli comunque arrecati eventualmente al Comune.

E' a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso affidatario e restando in tutto esonerato il Comune.

Si dà atto che l'affidatario ha comunicato il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.i..

L'affidatario si impegna a coordinare con il Comune le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

2. L'affidatario ha stipulato, a propria cura e spese, polizza assicurativa per la responsabilità civile n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____.

L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla Compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

L'affidatario si obbliga a mantenere la validità della suddetta polizza per tutta la durata del presente contratto, e per la sua eventuale proroga.

L'affidatario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

L'affidatario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario ha prestato la cauzione definitiva di Euro (.....), pari al 5 (cinque) per cento del valore stimato contrattuale, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. _____ emessa in _____ il _____ dalla _____.

Detta garanzia cessa di avere effetto solo alla data del rilascio dell'attestazione di verifica di conformità di cui al precedente ART. 12), ovvero trascorso inutilmente il termine ivi previsto per l'ipotesi di mancata verifica finale.

ART. 14) – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – IPOTESI ESPRESSE DI GRAVE INADEMPIMENTO.

1. Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) raggiungimento del 10 per cento previsto per l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato;
- b) perdita dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e/o dei requisiti di professionalità e moralità, durante l'esecuzione del contratto, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false dichiarazioni da parte dell'appaltatore;
- c) cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023);

- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f) mancato rispetto dei termini che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- h) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- i) violazione della disciplina del subappalto;
- l) sopraggiunte cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate alla Stazione Appaltante;
- m) intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- n) in caso di ogni altra violazione per cui il Capitolato e il presente Contratto prevedono espressamente la risoluzione del rapporto.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni di servizio regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.122 del D.Lgs. n.36/2023, in sede di liquidazione finale del servizio riferito all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto.

ART. 15)- RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, oltre al decimo

dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo le modalità indicate dall'allegato II.14 del Codice.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

ART. 16) - PATTO D'INTEGRITÀ.

1. Costituisce parte integrante del presente contratto e ad esso viene allegato, il "Patto d'integrità" (il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.346 del 21/06/2017) sottoscritto per accettazione dall'appaltatore e da esso presentato insieme all'offerta di gara.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì a far rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte della cd. "filiera delle imprese", senza riserva alcuna, il sopra menzionato Protocollo di Legalità.

ART. 17) - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

1. La stazione appaltante e l'appaltatore si impegnano all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa per la Legalità sottoscritto dalla Prefettura di Matera e dal Comune di Matera in data 7 dicembre 2022, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83/2023 del 14/03/2023.

A tal fine il suddetto Protocollo di "Intesa per la legalità":

a)- viene sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'appaltatore unitamente al presente contratto per accettazione incondizionata;

b)- viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa per la Legalità.

ART. 18) - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Si prende atto che, ai sensi della normativa in materia di documentazione antimafia introdotta dal D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), come corretto e modificato dal D.Lgs. n.218/2012, in relazione all'appaltatore è stata inoltrata la richiesta di informazione antimafia liberatoria Prot.n. ===== in data ===== utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia ed a tale richiesta non ha fatto seguito a tutt'oggi alcun riscontro. (*eventuale*) Pertanto, poiché sono decorsi oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta di informazione antimafia liberatoria, si procede alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art.88 -comma 4bis- del D.Lgs. n.159/2011 previa acquisizione, ai sensi dell'art.89 del medesimo D.Lgs., di apposita dichiarazione sostitutiva, resa in data ===== con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale l'appaltatore ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del suddetto D.Lgs. n. 159/2011.

In caso di accertamento della sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del citato D.Lgs. n. 159/2011, il contratto si intenderà automaticamente risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 19) – CONTROVERSIE.

1. Per la risoluzione delle controversie connesse al presente affidamento trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Libro V, parte I del D.Lgs. n.36/2023, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale, se ed in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Matera.

ART. 20) - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici"), con la sottoscrizione del presente atto e con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso, l'appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. n.62/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013) e dal "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 456 del 12-12-2023), il quale ultimo viene sottoscritto unitamente al presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" e del "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" da esso sottoscritto, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi di cui al "Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici" ed al "Codice di comportamento aziendale del Comune di Matera" può costituire causa di risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 21) - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE.

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente atto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro e conferito incarichi professionali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Matera che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso.

ART. 22) - ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI.

1. Ai sensi dell'art.4, comma 6, del D.P.R. n.62/2013 ("Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici"), il dirigente del Settore "Servizi alla persona, alla famiglia, al cittadino", il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Matera e l'appaltatore, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento.

ART. 23) – RINVIO.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. n.36/2023 (Codice dei contratti), alle disposizioni di cui alla legge n.241/1990 e ss.mm.ii., per quanto applicabili, al Codice Civile ed alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 24) - TRATTAMENTO DEI DATI.

1. L'appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale/delegato dell'appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

4. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Comune di Matera "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'appaltatore si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Comune relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste.

5. Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Comune, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Comune diffiderà l'appaltatore ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi

dell'art. 1454 cc, il Comune in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

ART. 25) - SPESE CONTRATTUALI.

1. Tutte le spese inerenti al presente contratto nessuna esclusa od eccettuata, comprese imposte, tasse e diritti di qualsiasi specie, vengono assunte dall'affidatario senza diritto a rivalsa.

IL DIRIGENTE (firmato digitalmente)

L'AFFIDATARIO (firmato digitalmente)